



Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, della durata di 12 mesi, a valere sul progetto PRIN 2022XYHRRL "Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO l'art. 14, comma 6-quaterdecies, del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36 secondo cui "*Fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

VISTO il bando PRIN 2022, Decreto Direttoriale MUR n. 104 del 02-02-2022 e i relativi allegati;

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria PRIN 2022 - Settore SH3, Decreto Direttoriale MUR n. 1010 del 05-07-2023 e i relativi allegati;

VISTO il Decreto di ammissione al finanziamento PRIN 2022 - Settore SH3, prot. MUR 1060 del 17-07-2023 e i relativi allegati;



VISTO il progetto PRIN 2022 - *Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all*, Codice 2022XYHRRL - CUP F53D23006460006;

VISTO il D.M. del 9.03.2011 n. 102 che ha stabilito l'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca dell'INVALSI, approvato dal C.d.A. con delibera n. 3/2013;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2023-2025 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 19/12/2022, contenente il Piano di fabbisogno di personale;

VISTA la nota id. 913305/2023 con la quale la Responsabile del progetto PRIN 2022XYHRRL "*Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all*" chiede di conferire n. 1 assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, della durata di 12 mesi, in tema di "Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica";

TENUTO CONTO che il conferimento dell'assegno di ricerca in oggetto è necessario per lo svolgimento delle attività relative alla definizione del modello teorico del costrutto di qualità inclusiva delle scuole, l'individuazione degli indicatori di valutazione della qualità inclusiva delle scuole, la costruzione e/o adattamento degli strumenti per la rilevazione quali-quantitativa dei dati delle scuole del campione di giudizio delle scuole coinvolte;

PRESO ATTO che le attività oggetto della prestazione saranno:

- l'approfondimento teorico degli strumenti più diffusi per la valutazione della qualità inclusiva delle scuole;
- l'individuazione di indicatori di qualità inclusiva delle scuole;
- la costruzione e/o l'adattamento di strumenti per l'osservazione in classe;
- la costruzione e/o l'adattamento di strumenti di rilevazione quali quantitativa;
- le visite alle scuole del campione di giudizio delle scuole individuate;
- la stesura di articoli di ricerca ai fini della presentazione a convegni e/o pubblicazioni scientifiche;

RITENUTO NECESSARIO effettuare un approfondimento metodologico-scientifico delle tematiche oggetto di ricerca ai fini dell'individuazione di modalità operative adeguate al conseguimento degli obiettivi del progetto, in coerenza con quanto in esso approvato;

RITENUTA NECESSARIA, altresì, la produzione, da parte dell'assegnista di ricerca, di almeno un lavoro scientifico da sottoporre alla collana di working paper dell'INVALSI o ad altra rivista scientifica;

TENUTO CONTO che i principali risultati dell'indagine saranno resi noti attraverso un rapporto di ricerca, in coerenza con quanto previsto dal Piano del progetto PRIN, Protocollo 2022XYHRRL, Settore ERC SH3, Linea A;

TENUTO CONTO dell'esistenza della copertura finanziaria dell'assegno di cui in oggetto, come da nota id. 913305/2023;

VISTA la Delibera n. 91 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre



2023, con la quale viene data autorizzazione a bandire la selezione di cui all'oggetto;

DETERMINA

Art. 1

Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, a valere sul progetto PRIN 2022XYHRRL "Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all", come di seguito specificato:

Tema: Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Assegno per attività di ricerca e studio per la definizione del modello teorico del costrutto di qualità inclusiva delle scuole, l'individuazione degli indicatori di valutazione della qualità inclusiva delle scuole, la costruzione e/o adattamento di strumenti per la rilevazione quanti-quali quantitativa dei dati.

La durata dell'assegno è fissata in mesi 12 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, su proposta del responsabile di progetto, stante l'accertamento della effettiva disponibilità di fondi di bilancio e della positiva valutazione sull'attività di ricerca svolta. Può essere rinnovato anche con una durata inferiore ai 12 mesi e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

La durata complessiva del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al precedente art. 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Titolo di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o di Diploma di Laurea di Vecchio Ordinamento o titolo equivalente conseguito all'estero in Sociologia, Psicologia o Scienze della formazione;
- b) Conoscenza certificata della lingua inglese almeno a livello B2. La certificazione linguistica rilasciata dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA) è riconosciuta come valido attestato delle competenze linguistiche acquisite, in conformità alle disposizioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR).

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla legislazione vigente in



materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ovvero i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art. 3 Incompatibilità

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo dell'INVALSI, delle Università, delle Istituzioni e degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA e dell'ASI, nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010.

I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle del precedente comma decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca e non possono altresì essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.

L'assegnista dovrà rilasciare, in tal senso, una dichiarazione che attesti la non sussistenza delle sopra citate condizioni di inammissibilità al momento dell'accettazione dell'assegno.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando l'allegato A del presente bando, il quale deve essere compilato, sottoscritto ed inviato - unitamente agli allegati richiesti - esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale rilasciata ai sensi dell'art. 65, c. 1 e bis del D. Lgs. 82/2005, all'indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it.

La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'INVALSI, del Ministero e dell'Unione Europea. Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Nell'oggetto della PEC con cui si trasmette la propria candidatura, dovrà essere riportata la dicitura **“Assegno di ricerca PRIN Evaluating School Inclusion”**.



Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

1. cognome, nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, **indirizzo PEC personale attivo**;
2. di essere cittadino italiano o straniero;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
5. di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive. In caso positivo, invece, i candidati dovranno indicare le condanne penali, i provvedimenti o le misure restrittive applicate;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 c. 1 lett. d) del T.U. n. 3/57;
7. il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2 del bando – *da esplicitare nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato conseguito*;
8. eventuali estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un'università straniera;
9. di possedere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
10. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del bando di selezione;
11. per i candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, esplicita richiesta dell'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, così come previsto dalla normativa vigente;
12. di autorizzare l'INVALSI al trattamento e all'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, secondo quanto indicato all'art. 15 del presente bando selezione.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF, a pena di esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:

- A. un dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto con firma autografa o firma digitale, redatto in lingua italiana o inglese, che indichi i requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del bando;
- B. un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti, nelle modalità ivi indicate, comporta l'inammissibilità a sostenere il colloquio e quindi l'esclusione dalla procedura.

Come indicato all'art. 7 del presente Bando, alla domanda dovranno essere allegati - in formato PDF -



le pubblicazioni scientifiche e gli altri prodotti della ricerca nell'ambito di tematiche riguardanti l'inclusione scolastica e/o sociale, e nell'ambito della metodologia della ricerca sociale in campo educativo, pena la non valutabilità degli stessi.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere debitamente sottoscritta dal candidato, con firma autografa o digitale, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. Le domande non sottoscritte, incomplete, inoltrate dopo il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicate, non verranno prese in considerazione.

Scaduto il termine per l'invio delle domande, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato. L'esclusione verrà comunicata al candidato, all'indirizzo di posta certificata PEC segnalata nella domanda.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Determinazione direttoriale ed è composta in numero dispari da un Presidente e almeno due componenti. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

La Commissione, in caso di eventuali specifiche esigenze organizzative e socio-sanitarie, ha facoltà di espletare le prove in modalità telematica nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

Procedure di selezione

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il colloquio.

I 50 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- Dottorato di ricerca in Sociologia, Psicologia o Scienze della Formazione (o titolo equivalente conseguito all'estero) conseguito da non più di 5 anni alla scadenza del bando o da conseguire non oltre 12 mesi dopo la scadenza del bando medesimo o, in alternativa, aver già ricevuto un assegno di ricerca da non più di 5 anni su un tema affine a quello dell'assegno di ricerca per il quale si concorre (fino a un massimo di 10 punti);



- Voto di laurea magistrale (o equivalente) superiore a 106/110 (fino a un massimo di 5 punti);
- Curriculum vitae (esperienze professionali inerenti al tema) (fino a punti 15);
- Pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca nell'ambito di tematiche riguardanti l'inclusione scolastica e/o sociale (fino a un massimo di 7 punti). Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda ai fini della valutazione;
- Pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca nell'ambito della metodologia della ricerca sociale in campo educativo (fino a un massimo di 8 punti). Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda ai fini della valutazione;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a un massimo di 5 punti).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 30 punti nella valutazione dei titoli.

Il colloquio verterà sul tema dell'Assegno e sui fondamenti della metodologia e tecniche della ricerca sociale e si intenderà superato previo conseguimento di un punteggio pari o superiore a 30/50.

L'avviso della data del colloquio sarà pubblicato sul sito internet dell'INVALSI, almeno 20 giorni prima la data fissata per il colloquio stesso. Prima dello svolgimento del colloquio, ai candidati verrà comunicato via PEC il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

I candidati il giorno del colloquio dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

La Commissione forma la graduatoria di merito in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio ed indica il vincitore.

A parità di punteggio si applicherà il criterio della minore età anagrafica.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale e sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La graduatoria ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione della stessa dal Direttore generale.

Art. 8

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il candidato vincitore dell'assegno verrà convocato a mezzo posta certificata PEC per la sottoscrizione del contratto.

Entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione, il candidato vincitore dovrà inviare all'INVALSI la dichiarazione di accettare l'assegno alle condizioni previste dal bando stesso attestando contestualmente di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3 del bando. Entro lo stesso termine, il candidato vincitore che intende rinunciare all'assegno deve darne comunicazione all'INVALSI, inviando a mezzo posta certificata PEC una dichiarazione di rinuncia all'assegno che potrà essere conferito al candidato idoneo, successivo nella graduatoria di merito.

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'INVALSI. Il contratto è stipulato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione al vincitore



dell'esito del concorso con inizio del rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INVALSI.

Art. 9

Svolgimento e Valutazione dell'attività di ricerca

- 1) L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del Responsabile di Area per il quale l'assegno è stato conferito.
- 2) Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del Responsabile di cui al precedente punto.
- 3) Ogni anno l'assegnista deve produrre almeno un lavoro scientifico, da sottoporre alla collana di *working paper* INVALSI o ad altra rivista scientifica. Il lavoro deve poi essere allegato alla relazione sull'attività svolta, di cui costituisce parte integrante.
- 4) L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura dell'Istituto avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in esso disponibili, secondo le norme vigenti nell'Istituto.
- 5) L'assegnista può essere inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto ed in tal caso, previa richiesta al Responsabile di Area sotto la cui direzione l'assegnista svolge la propria attività e previa autorizzazione del Direttore generale, gode del trattamento di missione secondo le norme e le modalità previste per i dipendenti dell'INVALSI.
- 6) Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui al punto 1 del presente articolo.
- 7) I lavori risultanti dalle ricerche svolte dagli assegnisti potranno essere presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali e internazionali, dovendo l'autore fare chiaro riferimento alla circostanza che i lavori sono stati svolti nell'ambito dell'assegno. Ferma restando tale possibilità, favorita dall'Istituto, prima dell'espletamento della valutazione di cui al presente articolo, l'assegnista dovrà aver consegnato al proprio Responsabile di Area almeno un lavoro, di qualità adeguata per essere presentato per la pubblicazione nei *working paper* dell'INVALSI. Si chiede inoltre agli assegnisti di sottoporre i loro lavori, appena ultimati, per la pubblicazione nella collana di *working papers* dell'INVALSI.
- 8) All'atto dell'assegnazione dell'assegno, il vincitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a osservare tutti gli obblighi connessi alla fruizione dell'assegno medesimo.

Art. 10

Importo dell'assegno di ricerca

La durata dell'assegno è fissata in mesi 12 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, su proposta del responsabile di progetto, stante l'accertamento della effettiva disponibilità di fondi di bilancio e della positiva valutazione sull'attività di ricerca svolta. Può essere rinnovato anche con una durata inferiore ai 12 mesi e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

L'importo per l'assegno di ricerca è di € 19.500,00 annui. Tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.



L'importo non include l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INVALSI.

Art. 11

Trattamento normativo e fiscale

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 12

Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

I vincitori di assegni di ricerca dovranno, se del caso, provvedere con onere a loro carico alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili verso terzi.

Art. 13

Risoluzione del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale instaurato tra l'INVALSI e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
- b) violazione del regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) giudizio negativo espresso dal Responsabile di Area.

Art. 14

Recesso

L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'INVALSI per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - Fax:



06/94185229, e-mail: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici, curriculum) allegati alla domanda vengono acquisiti dall’INVALSI unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR lett. b), c) e e), è l’esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l’adempimento di un obbligo legale e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l’integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
- sia consentito l’accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione.

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

personale dell’INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell’INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all’INVALSI in ordine al procedimento di selezione;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

-Diritti degli interessati



In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
 - d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
 - e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
 - f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
 - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
 - h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

Art. 16 Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet dell'INVALSI, del Ministero e dell'Unione Europea, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare dell'Istituto, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Il Direttore generale
Cinzia Santarelli**

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Racana - e-mail: andrea.racana@invalsi.it.

Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento per il seguito di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'INVALSI, www.invalsi.it, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.